## Ricorso di Tramarin s.n.c. di Tramarin Andrea e Sergio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 ottobre 2004

(Causa T-426/04)

(2004/C 314/60)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 20 ottobre 2004, Tramarin s.n.c. di Tramarin Andrea e Sergio, con l'avvocato Michele Arcangelo Calabrese, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la lettera della Commissione datata 29 maggio 2000, D/53186, D/(00)PI D/672, nella sola parte descritta al precedente oggetto
- annullare la decisione della Commissione datata 12 luglio 2000, recante autorizzazione senza sollevamento di obiezioni del regime di aiuti di Stato n. N 715/99 – Italia – Misure in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese
- condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, lo stesso che nella causa T-98/04 S.I.M.S.A ed altri/Commissione (1), impugna, oltre la decisione di autorizzazione del regime di aiuti di Stato n. N 715/99, impugnata anche nella causa predetta, la decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Convenuta, del 29 maggio 2000, nella parte in cui essa, in risposta ad una proposta che le autorità italiane avrebbero formulato ai suoi servizi ad una riunione tenutasi a Bruxelles, il 16 maggio 2000, proposta finalizzata all'inserimento - nel regime di aiuti di Stato costituito dalla legge italiana n. 488/92 e dai suoi provvedimenti applicativi - di una norma transitoria mirante ad evitare soluzioni di continuità tra il precedente regime e quello nuovo, in ragione della aspettativa delle iniziative appartenenti alla categoria di imprese che non avevano ancora presentato la domanda nel primo bando da istituirsi ai sensi del nuovo regime, ma che avevano già iniziato l'esecuzione del progetto di investimenti, ha invitato le stesse Autorità italiane a ritirare tale proposta.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere la violazione:

 delle forme sostanziali, costituita dalla mancata apertura del procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 88, secondo paragrafo, CE;

- la violazione dell'articolo 4, quarto paragrafo, 7, quinto paragrafo, e 26, secondo e terzo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (²);
- delle garanzie di procedimento a favore degli interessati ad un aiuto di Stato.

In particolare, la ricorrente ritiene che l'invito al ritiro di una proposta, o di una parte di una proposta di regime di aiuti di Stato, se accolto dallo Stato membro, produce lo stesso effetto giuridico che produce nientemeno che la decisione negativa di cui all'articolo 7, quinto paragrafo, del Regolamento CE n. 659/99. Con l'enorme differenza che, mentre una decisione negativa viene adottata a conclusione di un procedimento pregno di garanzie procedimentali per gli interessati, l'invito al ritiro, seguito dall'accoglimento da parte dello Stato membro consente alla Commissione di prendere decisioni di non sollevare obiezioni aventi in realtà il contenuto di decisioni negative, senza avere però la forma sostanziale delle decisioni negative. E consentendogli, altresì, di trattare queste decisioni con le modalità di pubblicazione previste per le decisioni di non sollevare obiezioni, ritenendo dunque sufficiente la pubblicazione in angolo del WEB di ciò che invece, come decisione di apertura dell'indagine formale avrebbe dovuto costituire oggetto: di pubblicazione integrale sul G.U.U.E., di invito a trasmettere osservazioni e del dovere di tener conto di queste osservazioni prima di adottare una decisione negativa motivata.

Per quanto riguarda la decisione del 12 luglio 2000, essa parteciperebbe della stessa illegittimità della lettera del 29 maggio 2000, essendo la decisione con la quale, annullata questa lettera, si materializzerebbero concretamente le lesioni delle garanzie sopracitate.

Ricorso della Repubblica Italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 ottobre 2004

(Causa T-431/04)

(2004/C 314/61)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 19 ottobre 2004, la Repubblica Italiana con l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

<sup>(</sup>¹) GU C 106 del 30.4.2004, pag. 83.

<sup>(2)</sup> GU L 83 de 27.3.1999, pag. 1.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota esplicativa riportata al punto n. 103 dell'Allegato I del Regolamento n. 1429/2004 della Commissione, concernente la limitazione temporale all'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» fino al 31 marzo 2007.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principale argomenti sono quelli fatti valere nella causa T-417/04 Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia/ Commissione (1).

(1) Non ancora pubblicata nella GU.

Ricorso della Capgemini Nederland B.V. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 15 novembre 2004

(Causa T-447/04)

(2004/C 314/62)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 novembre 2004 la Capgemini Nederland B.V., Utrecht, Paesi Bassi, rappresentata dagli avv.ti M. Meulenbelt e H. Speyart ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione notificata alla ricorrente con lettera 13 settembre 2004, di non accettare l'offerta della ricorrente nel contesto della gara d'appalto JAI-C3-2003-01;
- annullare la decisione della Commissione di concludere il contratto con un altro concorrente;
- condannare la Commissione a sostenere le sue spese e quelle della ricorrente

Motivi e principali argomenti

Il 25 giugno 2003 la Commissione ha pubblicato un bando di gara per lo sviluppo e l'installazione di un sistema d'informazione su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni, denominati SIS II e VIS. La ricorrente ha presentato un'offerta. Con lettera 13 settembre 2004 la Commissione ha notificato alla ricorrente la sua decisione di non accettare la sua offerta e di aggiudicare il contratto ad un altro concorrente. Nella stessa lettera essa ha informato la ricorrente che essa non avrebbe firmato il contratto con l'aggiudicatario prima della scadenza di un periodo di due settimane dalla data della lettera. E' seguito uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Commissione, durante il quale la Commissione ha confermato la sua intenzione di aggiudicare l'appalto all'altro concorrente. Il 26 ottobre 2004 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa in cui dichiarava di aver concluso un contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento sia della decisione della Commissione di rigetto della sua offerta sia della decisione di firmare in contratto con l'aggiudicatario dell'appalto. A sostegno della domanda di annullamento della decisione di rigetto della sua offerta, la ricorrente invoca una serie di asserite violazioni del regolamento n. 1605/2002 (1) (il regolamento finanziario) e del regolamento 2342/2002 (2) recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In tale contesto la ricorrente fa valere che il metodo di valutazione del prezzo scelto dalla Commissione è inusuale in quanto non è basato su un prezzo fisso per il progetto ma piuttosto sul rapporto tra il prezzo offerto da ogni singolo concorrente e il prezzo più basso offerto, calcolati per ognuna delle 15 voci individuali incluse nel progetto, aventi tutte uguale peso anche se sono di dimensioni molto diverse. Secondo la ricorrente dall'utilizzo di tale metodo non è conseguito un risultato corretto ed equo. Inoltre la ricorrente sostiene che la Commissione non ha reagito ai prezzi anormalmente bassi nell'offerta dell'aggiudicatario, non ha tenuto conto di un corrigendum inviato dalla ricorrente e non ha respinto l'offerta dell'aggiudicatario nonostante la mancata soddisfazione di criteri tecnici. La ricorrente sostiene anche che la Commissione ha violato il principio del«miglior rapporto qualità/prezzo»in quanto il valore complessivo del contratto è maggiore per l'aggiudicatario che per la ricorrente.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di firmare un contatto con l'aggiudicatario la ricorrente fa valere che concludendo tale contratto la Commissione ha deliberatamente privato la ricorrente di un rimedio efficace. La ricorrente invoca inoltre, in tale contesto, una violazione dell'art. 230 CE sostenendo che la Commissione, informando la ricorrente della sua intenzione di aspettare solo due settimane prima di concludere il contratto con l'aggiudicatario, ha effettivamente accorciato il termine di due mesi per la proposizione di un ricorso stabilito in tale articolo. Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 103 del regolamento n. 1605/2002 non sospendendo il procedimento sfociato nella decisione di firmare il contratto anche se la ricorrente, con le sue lettere, aveva richiamato l'attenzione su possibili irregolarità nelle procedure di aggiudicazione.

<sup>(</sup>¹) GU L 248, pag. 1. (²) GU L 357, pag. 1.